

GIOVANNI LIGUORI

Vice Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo – Sez. X

LE SPESE PROCESSUALI NEL PROCESSO TRIBUTARIO.

Premessa

Il presente contributo trae la sua origine dalla esperienza pluriennale di svolgimento delle funzioni di giudice tributario e dall'esame delle decisioni della Commissione Tributaria, nonché dall'attività di docenza del diritto processuale civile (cfr. LIGUORI G.: *“La riforma del processo civile, spunti di riflessione a nove mesi dall'entrata in vigore della legge n. 69/2009”*, in *La formazione della magistratura onoraria nel distretto di Palermo, nel biennio 2009-2010 – Relazioni – Palermo 2012*, pagg. 502 ss.).

La pronuncia sulle spese. Riferimento normativo.

Il fondamento normativo dell'obbligo del giudice tributario di pronunciarsi sulle spese processuali è costituito dall'art. 1, D.lvo 31.12.1992 n. 546, contenente *“disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenente nell'art. 30 L. 30.12.1331 n. 413”*. Tale norma al punto 2) statuisce che i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto di esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

L'art. 15 dello stesso D.lvo 546/1992 rubricato *“spese del giudizio”*, statuisce quanto segue *“1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art.92, 2 comma, del codice di procedura civile. 2. I*

compensi agli incaricati all'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2 si applica la tariffa vigente per ragionieri. 2 bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20% dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza". (comma aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera b), del D.L. 08.08.1996, n. 437 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 32, della legge 24.12.2012 n. 228).

Le norme del processo civile che trovano applicazione in virtù del rinvio operato sono: l'art. 91 "condanna alle spese", l'art. 92 "condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese", l'art. 93 "distrazione delle spese"; l'art. 96 "responsabilità aggravata"; l'art. 97 "responsabilità di più soccombenti".

Non sembra superfluo osservare che la condanna alle spese di giudizio (non prevista nel processo innanzi la commissione tributaria centrale) è stata introdotta nel processo tributario soltanto con la citata norma del 1992. L'art. 39, d.lgvo 26.10.1972 n. 636, escludeva infatti, l'applicabilità degli artt. 90 – 97 c.p.c.

Tale previsione era stata ritenuta costituzionalmente legittima, perché la Corte Costituzionale (cfr. Cort. Cost. 24.11.1982 n. 120) aveva rilevato che: "l'istituto della

condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile” e nel processo tributario la deroga era ingiustificata dalla peculiarità del rito “pur sempre diverso e più snello dell’odierno procedimento civile”.

Dopo la riforma del 1992 la regola è che anche nel processo tributario le spese e gli onorari sono a carico del soccombente (art.91).

Senza richiamare l’amplissima dottrina processualcivilistica sul fondamento della “condanna alle spese” (soprattutto CHIOVENDA G. – “*La condanna alle spese giudiziali* “, Roma 1935; SATTA-PUNZI: “*Diritto Processuale Civile*, Padova, 1990; GRASSO “*Della responsabilità alle parti in commentario al codice di procedura civile*”, I, Padova 2012 – MONTELEONE, *Manuale di diritto procedura civile* 2015, pag. 198). Va osservato che nel processo civile vige il principio della soccombenza la cui *ratio* nel processo tributario può considerarsi duplice.

Da un lato assicurare la pienezza del diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa, diritto che potrebbe essere leso dalla necessità di sostenere i costi (che comunque il contribuente è costretto ad anticipare) e dall’altro scoraggiare le azioni infondate.

Appare evidente che vanno scoraggiate anche le **resistenze** infondate, laddove l’esperienza ci mostra che l’ufficio tributario si ispira a direttive e principi diversi, di recente oggetto anche di vivaci contestazioni.

Altra regola generale, oltre a quella della soccombenza è che, la pronuncia sulle spese è formulata d’ufficio, non essendo necessaria né una specifica domanda di condanna (che comunque costituisce la normalità), né il deposito della nota spese.

Peculiare è da considerare oggi il disposto dell'art. 91 cpc, il quale prevede che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta al pagamento delle spese del processo, maturate dopo la formulazione della proposta stessa, salvo quanto disposto dall'art. 92.

Tale norma va esaminata ora con maggiore attenzione dal momento che, anche nel processo tributario, è stata prevista la (seppur anomala) conciliazione. Essendo più probabile che sia l'ufficio a rifiutare la proposta conciliativa.

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 69/2009.

Sembra eufemistico definirle ancora “innovazioni”, stante il lasso di tempo trascorso dalla loro entrata in vigore, ma tale definizione si **attaglia nella difficile e lenta metabolizzazione delle introdotte riforme da parte dei giudici tributari.**

Ancora oggi sono rare le motivazioni sulla pronuncia per le spese conformi al nuovo dettato normativo e sempre forte la tendenza a svincolare sull'espressione “*giusti motivi*”.

Continua ad essere attuale l'attenzione alle regole fondamentali sul regolamento delle spese per effetto della ulteriore riforma del 2014 di cui infra si dirà. Trattasi infatti di attività del giudice volta ad assolvere al meglio al principio costituzionale di diritto alla difesa, e limitare il contenzioso in senso deflattivo ed evitare impugnative limitate alla sola pronuncia sulla spese. Non è raro il caso di impugnativa che investe anche la Suprema Corte di Cassazione, con evidente sfrido di energie giurisdizionali e soprattutto impotenza dei paraventi introdotti dal legislatore di principi “autoctoni” del Supremo Collegio, quali rispettivamente i c.d. filtri ed il principio di “autosufficienza” del ricorso in Cassazione.

LA CONDANNA ALLE SPESE. L'ART. 91 C.P.C.

La prima norma alla quale occorre fare riferimento è quella contenuta nell'art. 91 c.p.c. secondo la quale il giudice, con la sentenza, **condanna la parte soccombente al rimborso delle spese**, a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare, corrisponde gli onorari di difesa.

Tale norma prevede – ripetiamo – che se il giudice accoglie la domanda in misura non superiore alla esistente proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal 2° comma dell'art. 12.

L'ART. 92 CPC - LA COMPENSAZIONE

L'art. 92, 2° comma, che in caso di **soccombenza reciproca**, consente la compensazione totale o parziale delle spese tra le parti. Fermo restando tale fisiologico principio della compensazione, va detto che, a seguito della citata riforma dell'art. 92 cpc del 2009, la stessa potesse essere disposta solo per “*gravi ed eccezionali ragioni*” esplicitamente da indicare in motivazione.

Tale innovazione del 2009 comportò che il capo della sentenza sulla condanna alle spese, costituiva una parte della motivazione che il giudice deve adeguatamente giudicare dovendo ritenersi definitivamente tramontata la formula “*concorrono giusti motivi*” cui era facile rifugiarsi in chiusura di un iter motivazionale.

Tale sbrigativa formula lasciava tuttavia le parti processuali in uno stato di assoluta non conoscenza delle ragioni che avevano indotto il giudice a deliberare in tal modo. Tale formula si adottava principalmente nel processo tributario, ove il procedimento è caratterizzato da assoluta maggiore snellezza, e le fattispecie all'esame del giudizio molto si prestavano a decidere senza far gravare su nessuna delle parti le conseguenze del proprio comportamento, sia dal profilo sostanziale, che processuale.

La immensa produzione giurisprudenziale conferma tale semplice considerazione.

La doverosa formulazione motivazionale introdotta dal legislatore con l'espressione "*eccezionali ragioni*", sta a significare ciò che è contrario alla normalità e, quindi, fa riferimento a circostanze peculiari.

Ne discendeva che è escluso che la pronuncia sulla compensazione delle spese, dopo la riforma, potesse essere ancora motivata su circostanze – tipo e stereotipate quali, ad esempio, la "*natura della lite*", ovvero "*stante la sussistenza del rapporti di parentela fra le parti*", in quanto in tali situazioni non si è in presenza di un fatto eccezionale, e anzi costituiscono una conseguenza, dovuta alla stessa particolarità del rapporto oggetto della controversia.

Va rilevato altresì che, la sola indicazione di una ragione ritenuta eccezionale, non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese, essendo necessario che il motivo addotto sia in particolare caratterizzato dalla "*gravità*" che costituisce sinonimo di "*serietà*" e cioè che non sia riferibile ad eventi di poco conto o secondari, ma situazioni di una certa rilevanza.

Pertanto, mentre il vecchio riferimento a “*giusti motivi*” consentiva di fondare la decisione su valutazioni sostanzialmente equitative (si operava in sostanza un bilanciamento degli interessi), nonché, di opportunità, l’attuale e nuova formulazione impone che la compensazione si fondi su “*ragioni obiettive*”, **cioè non commisurate a valutazioni discrezionali e da luoghi comuni.**

Conseguenza delle innovazioni normative di cui si è parlato era che molte ipotesi che prima integravano “*giusti motivi per la compensazione delle spese*” non lo erano più. Si pensi all’espressione “*dubbiezza della lite*”, “*controvertibilità della lite*”, “*complessità o novità delle questioni di diritto trattate*”, “*assenza di consolidata interpretazione di un contratto o di una sua clausola*”.

La norma riformata preveda l’obbligo di motivazione non solo con riguardo alle ragioni che consentono di applicare l’art. 91 cpc, ma anche di indicare la idoneità e, cioè la quantificazione dell’effettiva gravità ed eccezionalità, senza che fosse possibile desumere dal contesto generale della motivazione la sussistenza delle ragioni che hanno portato alla pronuncia di compensazione.

Pertanto, quello delle spese deve essere considerato un capo autonomo della sentenza da motivare con pari dignità rispetto agli altri capi o punti della stessa e ciò comporta un ampliamento della decisione e del maggiore impegno da parte del giudice.

Si tratta di una parte della motivazione voluta dal legislatore, di dare giustizia alla stessa stregua della domanda principale, degli elementi e delle circostanze che comportano un giudizio di compensazione delle spese (al riguardo Cass. II, n. 4159/2010).

Ad ogni capo del dispositivo è, pertanto, destinato a corrispondere un'autonoma parte della motivazione.

Nell'assetto normativo dell'art. 92 incoato con la riforma del 2009 e cioè con l'introduzione, per la compensazione, dei gravi ed eccezionali motivi, la Suprema Corte (Cass. Civ. VI, n. 221/16) ha affermato il principio: *“in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni” , che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, il semplice accoglimento di una richiesta d'integrazione del dispositivo (nella specie, l'indicazione della ripartizione paritaria delle spese mediche, scolastiche e sportive, omesse nella pronuncia di primo grado) formulata dalla parte pienamente soccombente in giudizio”* (ma si vedano anche Cass. sez. VI 13.7.2015 n. 14546, Cass. Sez. VI 11.7.2014 n. 16037; Cass. sez. VI 29.5.2015 n. 11284 la cui motivazione è opportuno leggere in quanto oggettivamente la S.C. fa riferimento al principio tempus rigit actus e cioè al momento dell'entrata in vigore della legge 18.6.2009 n. 69 in cui il regime della compensazione delle spese era diverso.

Si legge in Cass. 29.5.2015 n. 11286 *“in materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta – ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 11, di detta legge – per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza” e non per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”*.

Sempre con riguardo al regime vigente alla data della decisione, la Cassazione ha affermato che: *“nel processo tributario, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992, ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 si applica l’art. 92, comma 2, cpc, nella versione emendata dall’art. 2, comma 1 lett. a), della legge 263 del 2005, sicchè la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto”*. (Cass. civ. sez. VI 9.11.2015 n. 22793).

L’ART. 92 C.P.C. DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE 10.11.2014 N. 162 ART. 13.

Il 2° comma dell’art. 92 cpc che ha seguito delle riforme dell’anno 2001, prevedeva che il giudice potesse procedere alla compensazione delle spese oltre che in caso di soccombenza reciproca se “*concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni*” è stato ulteriormente modificato.

Il regime delle spese si è quindi via via modificato dagli anni 2005, 2009 e ora dal 2014.

Il nuovo testo dell’art. 92, 2° comma introdotto dalla riforma dell’anno 2014 prevede che la compensazione (oltre alle ipotesi di soccombenza reciproca) possa effettuarsi secondo la seguente disciplina: *“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”*.

La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (10.11.201) cioè dal 10.1.2015.

La esigenza di introdurre una ulteriore riforma delle riforme fa ritenere che la espressione “gravi ed eccezionali motivi” ha comportato notevoli disagi interpretativi ed applicativi e il legislatore si è fatto carico di abrogarla. Si trattava all’evidenza di espressione sproporzionata rispetto all’uso comune. La valutazione delle “gravità” che nell’ambito processuale costituisce espressione gravata di gravi complicazioni e delle “eccezionalità” che necessitano di una valutazione defatigante rispetto alla nozione di “normalità”. Si è così introdotto il criterio che sembrerebbe più semplice delle “assoluta novità della questione trattata” a quello del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.”.

Appare evidente che si rischia di cadere da un ostacolo all’altro. La conoscenza o conoscibilità delle “assolute novità delle questioni trattate” comporta la conoscenza del panorama giurisprudenziale nazionale di merito e di legittimità sulla questione e solo l’accertamento della sua non novità consentirebbe di non poter procedere alla compensazione.

Analogamente può dirsi per il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, anche se qui la ricerca appare più ristretta e va riferita a mio avviso alla giurisprudenza di legittimità rispetto ad una questione denominata cioè decisiva per la definizione del giudizio.

L’attenzione del giudice tributario quando si deve spostare dal ristretto ambito delle valutazioni “a tavolino” delle “gravità ed eccezionalità” e quello in mare aperto della assoluta novità, laddove assoluta deve intendersi che deve trattarsi veramente di una novità e non di questione anche solo in parte già trattata o trattata sotto diverso profilo.

Deve spostarsi l'attenzione al giudice tributario anche sul mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni decise per il giudizio. E pare evidente che il mutamento non può che essere riferito alla giurisprudenza di legittimità che comporta una applicazione conforme delle norme giuridiche in ossequio alla funzione nomofilattica.

Conclusivamente mi sembra fin d'ora assai difficile che la motivazione della compensazione trovi un soddisfacente assetto effettivo delle nuove espressioni fondate dal legislatore.

Conseguenza di quanto sopra sulla scorta della nuova norma è che assai difficilmente il giudice potrà provvedere alla compensazione e la regola sarà procedere alla condanna alle spese.

E' noto peraltro che gran parte del contenzioso tributario nel primo grado è afferente a imposta e tasse di importi assai modesti per compensare le sanzioni (si pensi alle tasse automobilistiche, alla TARSU, all'ICI).

In tal ipotesi il giudice non potrà astenersi per la condanna alle spese dalla applicazione del DM 55/2014 in vigore dal 3.4.2014 che prevede i c.d. parametri dai quali potrà discutersi con l'applicazione di percentuali di aumento o diminuzione ai sensi dell'art. 4.

Per rimanere nella fascia fino a 1000 euro di valore, l'importo da liquidare è così costituito indicato dalla somma di € 170 (fase di studio) + 100 (fase introduttiva) + 80 (fase di trattazione, essendo rara la fase istruttoria nel processo tributario) + 170 (fase decisionale) + (eventuale fase cautelare 135) e pertanto € 525 (**che ridotti fino al 70% possono essere quantificati in € 157,50) oltre oneri di legge (iva e cpa).**

Pertanto l'importo minimo di condanna, al di sotto del quale si pone in essere una violazione dell'art. 91 cpc e del DM 55/2014 è di € 157,50.

Di seguito si allega la tariffa relativa ai giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale mentre per quelli innanzi la CTR posso applicare i parametri relativi ai giudizi innanzi la Corte di Appello.

GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

LA CONDANNA ALLE SPESE NELLA FATTISPECIE DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

Prima della pronuncia della Corte Cost. 12.7.2005, n. 274, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, veniva esclusa la condanna alle spese.

Dopo tale pronuncia il fisco può essere condannato alle spese, quando ritira l'atto impugnato dal contribuente, in pendenza del giudizio, e ciò in quanto all'art. 46, comma 3, D.lvo 546/1992 è stato dichiarato incostituzionale.

Il principio è che, allorché l'atto di ritiro, lo sgravio, l'annullamento in autotutela, avvengano a seguito dell'impugnazione proposta dal contribuente, a quest'ultimo spetta il rimborso delle spese sostenute a norma dell'art. 91.

Lo stesso dicasi per il caso di riconoscimento di infondatezza della pretesa tributaria e conseguente annullamento dell'iscrizione a ruolo. Può, peraltro, verificarsi ed è oggetto di pronuncia da parte del S.C. (cfr. Cass. sez. trib., 21.4.2011, n. 9174) che l'ufficio chieda, senza esito, al concessionario per la riscossione di annullare l'avviso di mora impugnato. In tale caso va ritenuta corretta la condanna dell'ufficio e del concessionario in solido al pagamento delle spese processuali, in quanto *“la condotta di entrambi hanno cagionato un danno al contribuente”* consistente nella necessità di un processo inutile.

SOCCOMBENZA VIRTUALE

Alla cessazione della materia del contendere per l'annullamento dell'atto in autotutela trova applicazione il principio della c.d. soccombenza virtuale, nel quale al fine della condanna alle spese il giudice deve tenere conto della cessata materia del contendere in relazione alla fondatezza dell'azione proposta.

Tale principio, tuttavia, può trovare un temperamento nell'ipotesi in cui, ad esempio, (cfr. Cass. sez. trib. 26.10.2011 n. 22231) l'annullamento da parte dell'ufficio non consegue ad una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente fin dalla sua emanazione, ma sussistono obiettive complessità della materia.

Esaminando l'orientamento in materia della giurisprudenza di illegittimità vanno segnalati taluni orientamenti di estremo interesse.

La Suprema Corte ha statuito che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo a regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità nel provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettivo complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p., che può essere premiato con la compensazione delle spese.

Ancora (Cass. civ. sez. trib. 21.9.2010 n. 19947): *“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 comma 1, d.lvo 546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (dovuta all'accoglimento di uno dei motivi preliminari d'invalidità dedotti dal contribuente), può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lvo, in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima della pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005”*.

Nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 comma 1, del d.lvo 546/1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato (dovuta all'accoglimento di uno dei motivi preliminari d'invalidità dedotti dal contribuente), **può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lvo, in quanto intervenuta all'esito di una**

valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'art. 46 sopra citato, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. In precedenza, nel senso che occorre fare riferimento al criterio della soccombenza virtuale, si era espressa Cass. 19.1.2007 n. 1230, mentre per la obbligatorietà della compensazione delle spese era stata affermata da Cass. 1.10.2014 n. 19695.

Tali principi non vengono modificati dalla riforma del testo dell'art. 92 cpc in quanto la compensazione risulta disciplinata da norma speciale.

In conclusione: la condanna alle spese è divenuta ormai obbligatoria e assolutamente prevalente e la mancata osservazione o la erronea applicazione della predetta normativa costituisce motivo di censura della sentenza impugnata osservandosi che in materia è competente lo stesso giudice (Cass. sez. unite 13.7.2015 n. 1455).

Un'ultima prescrizione riguarda la data dalla quale trovano applicazione le modifiche effettuate all'art. 92 e sono le seguenti:

- a) Nel regime anteriore e cioè per i giudizi introdotti prima del 28.12.2005 il giudice può procedere alla compensazione delle spese “**se concorrono altri giusti motivi**”;
- b) Nel regime, previsto dall'art. 21, lett. a) Legge 263/2005 e cioè per i giudizi introdotti dal 28.12.2005 il giudice può procedere a compensazione delle spese di lite, in mancanza di soccombenza reciproca, solo “**se ricorrono altri giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione**”;

- c) Per i giudizi introdotti a decorrere dal 4.7.2009 dovrà tenersi conto della locuzione **“gravi ed eccezionali motivi”** per procedere alla compensazione (Cass. 19.10.2015 n. 21083)
- d) Per i giudizi introdotti dal 3.4.2014 dovrà tenersi conto invece **“della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni derivanti”**.

Bisogna pertanto porre attenzione alla data della introduzione del giudizio (non di ruolo).

Si precisa che ancora nell'anno 2015 la Cassazione si è dovuta pronunciare (Cass. III 30.7.2015 n. 16180) **su una fattispecie concernente il regime anteriore a quello introdotto il 28.12.2005 così statuendo:** *“Il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti delle spese di lite, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorrono giusti motivi. Il relativo provvedimento ha un adeguato supporto motivazionale se le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano considerazioni, anche di fatto, idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, con il limite che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, come nel caso in cui emerge dalla motivazione del provvedimento una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste”*.

Quanto sopra a riprova del difficile tessuto nel quale il giudice si trova a operare.

Palermo, 26.2.2016

Avv. Giovanni Liguori